



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati

dott.ssa Raimondo Loforti Presidente

dott.ssa Antonia Libera Oliva Giudice

dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 1/2021 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 11/10/2021 dalla Safe Roads S.r.l., in persona dell'amministratore unico Sig. Vito D'Anna, assistita dall'Avv. Fabio Lo Verso;

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., sul presupposto della sussistenza di una grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine massimo indicato nel predetto articolo;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, 9 e 152 l.f.;

tenuto conto della delibera di verbale dell'organo amministrativo del 5.10.2021;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

attesa la necessità che il ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.;

P. Q. M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

concede alla società ricorrente **termine fino al 31 gennaio 2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 161 L.Fall.);

nomina giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

nomina commissario giudiziale l'Avv. Pia Maria Manzella, con studio in Bagheria, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 7.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente presso Agenzia bancaria su piazza, eligenda dal Commissario designato;
- allo scadere del quinto giorno di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Giudice relatore

ed al commissario giudiziale, ai quali dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati; a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

in ordine alle istanze eventualmente proposte,

manda al signor Commissario di rendere il prescritto parere, previa interlocuzione con le controparti contrattuali, onde riceverne assenso, non opposizione o motivata ragione di opposizione, così da offrire al Collegio un quadro valutativo non limitato alle allegazioni di parte;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla Cancelleria di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Termini Imerese, 19.10.2021

Il Presidente
(*dott. Raimondo Loforti*)

Il Giudice rel.
(*dott.ssa Giovanna Debernardi*)